



AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER ACQUISIZIONE DI IMPIANTO DI PROTEZIONE E TUTELA DI BENI CULTURALI DEL COMUNE DI FIRENZE IN CASO DI EMERGENZA IDRAULICA MIRATO ALLA SALVAGUARDIA DELLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO BARDINI IN VIA DEI RENAI N. 37.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 6398 del 02/9/2019

RENDE NOTO

che il Comune di Firenze – Servizio protezione civile intende individuare, con il presente avviso, soggetti disponibili a sponsorizzare, nel corrente anno e/o nell'anno successivo, l'acquisto di impianto di protezione e tutela di beni culturali del Comune di Firenze in caso di emergenza mirato alla salvaguardia delle opere esposte nel Museo Bardini in Via dei Renai n. 37.

Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito.

1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE)

Il Comune di Firenze, Direzione– Servizio protezione civile, di seguito denominato “Amministrazione”, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di “*sponsee*”.

2. OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto l'acquisto dei sistemi di protezione descritti nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente avviso. La descrizione contenuta nel suddetto allegato contiene le caratteristiche tecniche del prodotto individuato, nonché il valore stimato (IVA esclusa) per il suo acquisto. Quest'ultimo valore non costituisce in ogni caso vincolo per la formulazione dell'offerta di sponsorizzazione in quanto sarà sempre possibile presentare offerte anche di importo inferiore o superiore.

L'individuazione dei siti culturali di cui all'allegato “A” potrà essere sempre aggiornato ed implementato da parte dell'Amministrazione, che provvederà in tal caso a rendere pubblica la variazione tramite ripubblicazione, all'Albo pretorio e sulla Rete civica del Comune, nella sezione Amministrazione

trasparente – Bandi di gara e Contratti - Avvisi
(http://www1.comune.fi.it/export/sites/retcecivica/firenze/bandi/elenco_avvisi.html), dell'allegato
come risultante dall'aggiornamento.

Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Le offerte di sponsorizzazione pervenute all'Amministrazione per effetto del presente avviso non sono quindi da considerarsi vincolanti per lo *sponsee* ai fini della formalizzazione del contratto.

Le ricerche di sponsorizzazione oggetto del presente avviso di regola non presuppongono la necessità di svolgere una selezione tra le proposte presentate, riguardando l'acquisto di impianto per il quale è possibile anche il coinvolgimento di un alto numero di sponsor, anche in riferimento ai possibili ulteriori beni culturali che afferiscono al progetto di sistemi di protezione di cui all'oggetto.

3. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE E SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE

Le offerte di sponsorizzazione potranno:

- a) consistere esclusivamente in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica);
- b) coprire l'intera o anche soltanto una parte dei costi dell'acquisto del prodotto di cui all'allegato "A". L'Amministrazione, per ragioni di razionalità dell'azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a 5.000,00 €.

È esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello *sponsee*. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:

- a) rilevi pregiudizio o danno all'immagine del Comune di Firenze o delle sue iniziative;
- b) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- c) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
- d) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.

4. DESTINATARI

I soggetti cui è rivolto il presente avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

5. PROFILI ECONOMICO — GIURIDICI

I rapporti tra l'Amministrazione, quale *sponsee*, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione, da stipulare in una delle forme consentite dal Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.

Gli elementi del contratto richiesti dal citato art. 18 del Regolamento generale per l'attività contrattuale, saranno definiti tra le parti all'interno del contratto stesso, nel quadro della proposta presentata dallo sponsor e, per quel che concerne le obbligazioni in capo allo *sponsee*, di quanto previsto all'art. 6.

6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE

L'Amministrazione si riserva di decidere quale controprestazione garantire al soggetto individuato come sponsor tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dette controprestazioni potranno consistere in:

- presenza del proprio marchio sui materiali ufficiali di comunicazione dell'evento che andrà a pubblicizzare l'acquisto oggetto della sponsorizzazione: programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.;
- presenza del proprio marchio sulla comunicazione promo-pubblicitaria eventualmente prodotta in relazione alle finalità dell'acquisto sponsorizzato (pubblicità sulla stampa, alla radio, in televisione etc.);
- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell'acquisto sponsorizzato: conferenza stampa, servizi televisivi, ecc.;
- diritto a realizzare, secondo modalità da concordare con l'Amministrazione, campagne di comunicazione a sostegno dell'acquisto sponsorizzato, valorizzando particolarmente il ruolo dello sponsor;
- diritto ad utilizzare, per periodi determinati da concordare con l'Amministrazione, immagini e filmati relativi a quanto sponsorizzato in relazione all'attività dello sponsor;
- opportunità di distribuire, per un periodo determinato da concordare con l'Amministrazione e secondo limiti definiti dalla stessa, materiali informativi dello sponsor in punti informativi del Comune o negli sportelli turistici della città;
- facoltà, nei limiti da concordare con l'Amministrazione, di svolgere eventi propri dello sponsor e/o apporre manufatti pubblicitari (es. auto in esposizione etc.) su suolo pubblico o in ambienti di proprietà del Comune (es. sale monumentali di Palazzo Vecchio) secondo modalità coerenti coi regolamenti in materia.

Le controprestazioni di interesse saranno indicate dal candidato sponsor nell'ambito della presentazione dell'offerta secondo le modalità di cui al successivo art. 8, per essere poi definite, laddove l'offerta stessa risulti idonea, e previa valutazione di congruità di cui al successivo art. 9, nella fase di stipula del contratto di sponsorizzazione. In tale ultima fase resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, laddove le controprestazioni richieste non risultino per qualsiasi motivo attuabili, di proporre controprestazioni

alternative (anche diverse da quelle sopra elencate), il cui rifiuto importerà la mancata accettazione dell'offerta di sponsorizzazione.

Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte dell'Amministrazione.

In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma o al marchio del Comune di Firenze, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto ai segni distintivi del Comune.

Nel rispetto dell'art. 19 d.lgs. 50/2016, il Comune di Firenze potrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione in concreto, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

7. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR

Relativamente alla sponsorizzazione finanziaria di cui al presente bando, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello *sponsee*. L'eventuale mancato integrale utilizzo da parte del Comune di Firenze della somma corrisposta per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione rimarrà a disposizione dell'Amministrazione, senza che lo sponsor possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

In sede di presentazione dell'offerta e in quella di formalizzazione del rapporto, l'aspirante sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Amministrazione l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché, ove richiesto, una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 6, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Per il Comune di Firenze, ai sensi del DPR 633/1972, artt. 1, 4 e 11, l'operazione concernente la sponsorizzazione è soggetta ad IVA, in misura pari all'aliquota ordinaria applicata sul valore della prestazione dello *sponsee*.

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire via PEC all'indirizzo protezionecivile@pec.comune.fi.it.

Le proposte dovranno pervenire entro il termine indicato nel richiamato all'allegato "A". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare e accogliere anche offerte pervenute fuori termine, comunque nel rispetto di quanto prescritto nel presente avviso, nonché di negoziare direttamente con potenziali sponsor qualora, scaduto il termine, non siano pervenute offerte.

La proposta dovrà recare nell'oggetto della PEC la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER ACQUISIZIONE IMPIANTO DI PROTEZIONE E TUTELA DI BENI CULTURALI DEL COMUNE DI FIRENZE IN CASO DI EMERGENZA IDRAULICA MIRATO ALLA SALVAGUARDIA DELLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO BARDINI IN VIA DEI RENAIN. 37".

La proposta, redatta in lingua italiana e conforme all'allegato "B" – "MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE", deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'offerente, con a corredo un suo documento di identità in corso di validità o o firma digitale, e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti contenuti:

1. dati generali identificativi dell'offerente richiesti nel MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE allegato "B";
2. sintetica descrizione dell'attività esercitata e curriculum aziendale dello sponsor;
3. modalità di sponsorizzazione, nello specifico dovrà:
 - indicare l'entità (sia in cifre che in lettere) comprensiva di IVA, della somma che si intende erogare (qualora vi sia discordanza tra l'importo espresso in lettere e l'importo espresso in cifre, quest'ultimo prevarrà sul primo); la somma si intenderà destinata al finanziamento dell'acquisto e sarà utilizzata dall'Amministrazione in funzione delle concrete esigenze realizzative; l'eventuale mancato integrale utilizzo della somma corrisposta dallo sponsor rimarrà a disposizione dell'Amministrazione, senza che questi possa avanzare alcuna pretesa al riguardo;
4. proposta di controprestazioni a carico del Comune di Firenze nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 (è possibile esplicitare anche eventuali richieste di visibilità per i c.d. sub-sponsor sotto la voce Altro);
5. dichiarazione, da parte del legale rappresentante:
 - di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e di assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con l'Amministrazione;
 - di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso;
 - di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
 - di impegno a non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell'articolo 3;
 - di accettazione all'accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dall'Amministrazione;
6. descrizione del logo nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto per un arco di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Coerentemente con quanto all'ultimo periodo dell'art. 2 del presente avviso, la valutazione delle proposte non integra di regola una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti:

- valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 dell'ammissibilità e dell'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente avviso, nonché della sua pertinenza con quanto sponsorizzato;
- valutazione da parte del responsabile del procedimento di cui al seguente art. 12 – che potrà a tal fine eventualmente avvalersi del parere di dipendenti del Comune di Firenze esperti in

materia – della congruità del valore economico delle controprestazioni richieste dallo sponsor rispetto al valore economico della prestazione finanziaria offerta dallo stesso. Laddove non sia riscontrata detta congruità, le parti potranno concordemente ridefinire le controprestazioni dello *sponsee* secondo valori ritenuti congrui dall'Amministrazione. In mancanza di accordo in tal senso la proposta sarà considerata inidonea per mancanza di congruità economica.

Ai fini del giudizio di idoneità della proposta, l'Amministrazione può chiedere al proponente modifiche ed integrazioni della stessa.

L'Amministrazione, nel caso vi sia un unico proponente ovvero qualora un proponente garantisca il finanziamento o la copertura dei costi di almeno l'80% del valore del prodotto individuato, si riserva la facoltà di conferire allo stesso la qualifica di *main sponsor*.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.

L'Amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, può comunque rifiutare un'offerta di sponsorizzazione ovvero revocare l'affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo.

10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati personali relativi al contratto è il Comune di Firenze.

Lo sponsor contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal titolare o da suo delegato, responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all'applicazione delle disposizioni suddette.

11. PENALI

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043 del citato Codice, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare al Comune di Firenze, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell'inadempimento, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile P.O. protezione civile, Dott.ssa Maria Letizia Silipo. Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi a Lorenzo Gheri – lorenzo.gheri@comune.fi.it.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Firenze Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti – Avvisi (http://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/firenze/bandi/elenco_avvisi.html).

13. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Firenze.

IL DIRIGENTE